*Originale cliente*

**Mod. 2319 det./Cons/convABI/Covid-19 Ed. 04/2020**

**Apertura di credito a tempo determinato oltre 3 mesi** **in C/C al consumatore**

**per l’anticipo del trattamento di integrazione salariale ai sensi della Convenzione ABI del 30/3/2020 – emergenza COVID-19**

Rapporto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numero\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Filiale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Intestato\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tra le parti:**

Banca\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.a.*

Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cap\_\_\_\_ città\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel. XXX – Fax XXX

Email – Sito Internet

iscritta all’Albo delle Cooperative al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e all’Albo delle Banche n………

 *di seguito indicata come “la Banca”*

**e**

cognome e nome luogo e data di nascita indirizzo C.F.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*di seguito indicato come “il Cliente”*

**premesso che**

 il Cliente **dichiara:**

1. di rivestire la qualifica di **consumatore** ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), in quanto stipula il presente contratto “*per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale*” nell’ambito di applicazione degli artt. 121 e seguenti del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), nonché di essere **cliente al dettaglio**;
2. di aver ricevuto, prima della conclusione del presente atto, tutte l**e informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza bancaria**, al fine di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria;

c) di aver ricevuto, prima della conclusione del presente atto, il documento denominato “**Informazioni europee di base sul credito ai consumatori**”;

**le parti convengono quanto segue**

la Banca concede al Cliente un finanziamento, a titolo di apertura di credito in conto corrente, fino alla concorrenza massima di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), a valere sul conto corrente nr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il rapporto sarà disciplinato dalle norme qui di seguito riportate, dalle condizioni economiche e normative del contratto di conto corrente già sottoscritto dal Cliente e che qui si intendono integralmente riportate, confermate ed accettate, nonché da tutte le condizioni convenute nel Documento denominato “**Condizioni Economiche**”, che è ad esso allegato e ne costituisce parte integrante e sostanziale .

|  |  |
| --- | --- |
| * validità/durata:
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| * garanzie/assicurazioni:
 |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| * clausole particolari:
 | Il presente contratto è stipulato in esecuzione alla Convenzione ABI-Parti Sociali del 30/3/2020 - nonché agli altri accordi ivi richiamati o di successiva estensione – **ai soli fini dell’anticipazione del trattamento di integrazione salariale**, ed è disciplinato altresì dall’addendum allegato che ne forma parte integrante e sostanziale. |
|  |

**Sezione I – Condizioni Generali**

**Art. 1 – Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela**

1. Nei rapporti con il Cliente la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 c.c., nonché alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza dei rapporti con i clienti.

**Art. 2** **– Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**.

1. La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi Bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione

2 Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione e/o all’applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La Banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l’esito dello stesso entro 30 giorni.

3. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, prima di adire l’autorità giudiziaria è tenuto a rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o ad esperire un procedimento di mediazione previsto come condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ad uno degli organismi descritti nel successivo comma 4. Per saper come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito [www.arbitroBancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.

4. In alternativa all’ABF, il Cliente potrà effettuare il tentativo di mediazione, rivolgendosi:

- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatoreBancario.it., oppure;

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia Bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia.

**Art. 3 – Invio della corrispondenza alla Banca**

1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca, ad eccezione dei reclami, sono inviati alla succursale presso la quale è costituito il rapporto.

**Art. 4 – Invio della corrispondenza al Cliente**

1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca - anche relative alle presenti condizioni – incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi degli artt. 118 e 126  *sexies* del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l’opzione esercitata dal Cliente nel documento “Condizioni economiche”. In ogni momento il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio.

2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’indirizzo e con le modalità prescelti e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. In caso di operatività con firma disgiunta, la modifica della modalità di invio della corrispondenza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l’obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari.

**Art. 5 – Identificazione della clientela**

1. All’atto della costituzione del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

2. Il Cliente dichiara di assumersi ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa della correttezza e della veridicità delle informazioni e dei dati forniti alla Banca.

**Art. 6 – Cointestazione del rapporto**

1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti dalla presente concessione di fido.

**Art. 7 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente**

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.

**Sezione II – Condizioni particolari**

**Art. 1 – Apertura di credito**

1.Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.

2.Il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza un’espressa richiesta della Banca.

**Art. 2 – Conteggio e regolamento degli interessi, commissioni e spese**

1. Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita nel documento “Condizioni economiche” allegato al presente contratto. Tali interessi sono conteggiati, con periodicità annuale, il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto. Se il contratto è stipulato nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.

2. Gli interessi debitori maturati non producono ulteriori interessi, salvo quelli di mora, sono calcolati sulla quota capitale e contabilizzati separatamente rispetto a quest’ultima. La quota capitale è determinata portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, le movimentazioni di dare e avere, ivi compresi gli addebiti per le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dai successivi commi.

3. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni periodiche di cui all’art. 119 D.lgs. n. 385/1993 (cd. Testo Unico Bancario).

4. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare gli interessi debitori sul conto corrente al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. Il Cliente può revocare in ogni momento l’autorizzazione, purchè la relativa comunicazione pervenga alla Banca in forma scritta ai sensi dell’art. 3 Sezione I del presente contratto prima che l’addebito abbia avuto luogo. Indipendentemente dalla predetta autorizzazione, la Banca ha diritto di compensare, ai fini dell’estinzione del debito di interessi, i fondi nella disponibilità del Cliente presenti sul conto o su altri rapporti allo stesso intestati o cointestati.

5. Dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Cliente sono impiegati per estinguere il debito da interessi.

6. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 5, in caso di mancato pagamento degli interessi, dalla data di esigibilità matureranno su tali somme gli interessi di mora nella misura indicata nel documento “Condizioni economiche”.

7. In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi debitori sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi di mora nella misura prevista nel documento “Condizioni economiche”; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

**Art. 3 – Commissione onnicomprensiva e commissione istruttoria veloce**

1. Il Cliente concorda espressamente con la Banca l’applicazione di una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell’affidamento e indicata nel documento “Condizioni economiche”. L’ammontare della commissione è calcolata su base trimestrale e non potrà superare le soglie previste dalla legge.

2. A fronte di sconfinamenti oltre il limite di fido, le parti convengono di applicare, quali unici oneri a carico del Cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento, secondo quanto indicato nel documento “Condizioni economiche”. In relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento previsti dal CICR la commissione di istruttoria veloce non sarà dovuta.

**Art. 4 – Recesso da parte del Cliente (cd. diritto di ripensamento)**

1. Il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso. A tal fine egli si impegna a:

 a) inviare per iscritto, presso la succursale ove è costituito il rapporto, e nel termine precisato, una comunicazione con la espressa dichiarazione di recesso, mediante lettera raccomandata. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il termine di cui sopra;

 b) se il contratto ha avuto esecuzione, in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione di recesso, restituire l’intero capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati in base al tasso previsto dal documento “Condizioni Economiche”;

 c) rimborsare alla Banca tutte le somme non ripetibili che essa è tenuta a corrispondere alla Pubblica Amministrazione e la Banca non può pretendere somme ulteriori.

Nel caso in cui siano stati stipulati contratti aventi ad oggetto eventuali servizi accessori, il recesso si estende automaticamente anche ad essi.

**Art. 5 – Recesso**

1.La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente apertura di credito, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di una giustifica causa. In ogni caso, il Cliente sarà tenuto a rimborsare l’importo utilizzato, gli interessi e ogni altra spesa o onere convenuti. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni.

 2. La Banca ha facoltà di recedere, ai sensi del primo comma, per giusta causa, a titolo meramente esemplificativo, quando il Cliente o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la Banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali.

 3. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 4 della Sezione II, analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

4. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

**Art. 6 – Recesso, compensazione e pagamento di assegni**

1. In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

2. Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dal contratto di conto corrente si intende operata al momento stesso dalla ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.

3. Le disposizioni di cui all'art. 12 della Sezione II ("Conto Corrente Bancario"), in materia di compensazione e di pagamento di assegni, si applicano anche nel caso di recesso dall'apertura di credito.

**Art. 7 – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali**

1. In presenza di un giustificato motivo (tra i quali a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, il mutamento del grado di affidabilità del Cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione) il Cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto il tasso, rispettando le prescrizioni dell’art. 118 T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e successive modificazioni. Più precisamente, la Banca invierà al Cliente, con la modalità convenuta, una “Proposta di modifica unilaterale del contratto” con preavviso minimo attualmente di due mesi.

2. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Art. 8 – Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute**

1. Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva la facoltà di esaminare la regolarità dei titoli o documenti nonché, in presenza di un giustificato motivo, di respingerli. Dell’eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Cliente.

2. Nell’ipotesi in cui la Banca receda dall’apertura di credito ai sensi di contratto ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l’esito, essa ha facoltà di richiedere l’integrale pagamento dell’ammontare utilizzato, comprensivo dell’importo di detti titoli o documenti.

\*\*\*

**Il Cliente attesta di aver ricevuto il documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” di cui in premessa in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Data Firma

Firma

 Timbro e firma della Banca

Dichiaro / Dichiariamo di essere in possesso di un esemplare del presente contratto, nonché del documento “Condizioni economiche” che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Firma

Firma

Dichiaro / Dichiariamo altresì di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2, c.c. e dell’art. 118 d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario) le seguenti clausole:

**Sezione I – Condizioni Generali**

Art. 2 – Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Art. 7 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente

**Sezione II – Condizioni Particolari**

Art. 2 – Conteggio e regolamento degli interessi, commissioni e spese – Autorizzazione all’addebito in conto

Art. 5 – Recesso dal contratto

Art. 6 – Recesso, compensazione e pagamento di assegni

Art. 7 – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Firma

Firma

*Originale banca*

**Mod. 2319 det./Cons/ConvABI-Covid-19 Ed. 04/2020**

**Apertura di credito a tempo determinato oltre 3 mesi** **in C/C al consumatore**

**per l’anticipo del trattamento di integrazione salariale ai sensi della Convenzione ABI del 30/3/2020 – emergenza COVID-19**

Rapporto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numero\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Filiale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Intestato\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tra le parti:**

Banca\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.a.*

Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cap\_\_\_\_ città\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel. XXX – Fax XXX

Email – Sito Internet

iscritta all’Albo delle Cooperative al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e all’Albo delle Banche n………

 *di seguito indicata come “la Banca”*

**e**

cognome e nome luogo e data di nascita indirizzo C.F.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*di seguito indicato come “il Cliente”*

**premesso che**

 il Cliente **dichiara:**

1. di rivestire la qualifica di **consumatore** ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), in quanto stipula il presente contratto “*per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale*” nell’ambito di applicazione degli artt. 121 e seguenti del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), nonché di essere **cliente al dettaglio**;
2. di aver ricevuto, prima della conclusione del presente atto, tutte l**e informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza bancaria**, al fine di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria;

c) di aver ricevuto, prima della conclusione del presente atto, il documento denominato “**Informazioni europee di base sul credito ai consumatori**”;

**le parti convengono quanto segue**

la Banca concede al Cliente un finanziamento, a titolo di apertura di credito in conto corrente, fino alla concorrenza massima di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), a valere sul conto corrente nr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il rapporto sarà disciplinato dalle norme qui di seguito riportate, dalle condizioni economiche e normative del contratto di conto corrente già sottoscritto dal Cliente e che qui si intendono integralmente riportate, confermate ed accettate, nonché da tutte le condizioni convenute nel Documento denominato “**Condizioni Economiche**”, che è ad esso allegato e ne costituisce parte integrante e sostanziale .

|  |  |
| --- | --- |
| * validità/durata:
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| * garanzie/assicurazioni:
 |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| * clausole particolari:
 | Il presente contratto è stipulato in esecuzione alla Convenzione ABI-Parti Sociali del 30/3/2020 - nonché agli altri accordi ivi richiamati o di successiva estensione – **ai soli fini dell’anticipazione del trattamento di integrazione salariale**, ed è disciplinato altresì dall’addendum allegato che ne forma parte integrante e sostanziale. |
|  |

**Sezione I – Condizioni Generali**

**Art. 1 – Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela**

1. Nei rapporti con il Cliente la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 c.c., nonché alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza dei rapporti con i clienti.

**Art. 2** **– Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**.

1. La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi Bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione

2 Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione e/o all’applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La Banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l’esito dello stesso entro 30 giorni.

3. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, prima di adire l’autorità giudiziaria è tenuto a rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o ad esperire un procedimento di mediazione previsto come condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ad uno degli organismi descritti nel successivo comma 4. Per saper come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito [www.arbitroBancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.

4. In alternativa all’ABF, il Cliente potrà effettuare il tentativo di mediazione, rivolgendosi:

- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatoreBancario.it., oppure;

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia Bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia.

**Art. 3 – Invio della corrispondenza alla Banca**

1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca, ad eccezione dei reclami, sono inviati alla succursale presso la quale è costituito il rapporto.

**Art. 4 – Invio della corrispondenza al Cliente**

1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca - anche relative alle presenti condizioni – incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi degli artt. 118 e 126  *sexies* del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l’opzione esercitata dal Cliente nel documento “Condizioni economiche”. In ogni momento il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio.

2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’indirizzo e con le modalità prescelti e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. In caso di operatività con firma disgiunta, la modifica della modalità di invio della corrispondenza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l’obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari.

**Art. 5 – Identificazione della clientela**

1. All’atto della costituzione del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

2. Il Cliente dichiara di assumersi ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa della correttezza e della veridicità delle informazioni e dei dati forniti alla Banca.

**Art. 6 – Cointestazione del rapporto**

1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti dalla presente concessione di fido.

**Art. 7 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente**

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.

**Sezione II – Condizioni particolari**

**Art. 1 – Apertura di credito**

1.Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.

2.Il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza un’espressa richiesta della Banca.

**Art. 2 – Conteggio e regolamento degli interessi, commissioni e spese**

1. Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita nel documento “Condizioni economiche” allegato al presente contratto. Tali interessi sono conteggiati, con periodicità annuale, il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto. Se il contratto è stipulato nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.

2. Gli interessi debitori maturati non producono ulteriori interessi, salvo quelli di mora, sono calcolati sulla quota capitale e contabilizzati separatamente rispetto a quest’ultima. La quota capitale è determinata portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, le movimentazioni di dare e avere, ivi compresi gli addebiti per le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dai successivi commi.

3. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni periodiche di cui all’art. 119 D.lgs. n. 385/1993 (cd. Testo Unico Bancario).

4. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare gli interessi debitori sul conto corrente al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. Il Cliente può revocare in ogni momento l’autorizzazione, purchè la relativa comunicazione pervenga alla Banca in forma scritta ai sensi dell’art. 3 Sezione I del presente contratto prima che l’addebito abbia avuto luogo. Indipendentemente dalla predetta autorizzazione, la Banca ha diritto di compensare, ai fini dell’estinzione del debito di interessi, i fondi nella disponibilità del Cliente presenti sul conto o su altri rapporti allo stesso intestati o cointestati.

5. Dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Cliente sono impiegati per estinguere il debito da interessi.

6. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 5, in caso di mancato pagamento degli interessi, dalla data di esigibilità matureranno su tali somme gli interessi di mora nella misura indicata nel documento “Condizioni economiche”.

7. In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi debitori sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi di mora nella misura prevista nel documento “Condizioni economiche”; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

**Art. 3 – Commissione onnicomprensiva e commissione istruttoria veloce**

1. Il Cliente concorda espressamente con la Banca l’applicazione di una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell’affidamento e indicata nel documento “Condizioni economiche”. L’ammontare della commissione è calcolata su base trimestrale e non potrà superare le soglie previste dalla legge.

2. A fronte di sconfinamenti oltre il limite di fido, le parti convengono di applicare, quali unici oneri a carico del Cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento, secondo quanto indicato nel documento “Condizioni economiche”. In relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento previsti dal CICR la commissione di istruttoria veloce non sarà dovuta.

**Art. 4 – Recesso da parte del Cliente (cd. diritto di ripensamento)**

1. Il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso. A tal fine egli si impegna a:

 a) inviare per iscritto, presso la succursale ove è costituito il rapporto, e nel termine precisato, una comunicazione con la espressa dichiarazione di recesso, mediante lettera raccomandata. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il termine di cui sopra;

 b) se il contratto ha avuto esecuzione, in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione di recesso, restituire l’intero capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati in base al tasso previsto dal documento “Condizioni Economiche”;

 c) rimborsare alla Banca tutte le somme non ripetibili che essa è tenuta a corrispondere alla Pubblica Amministrazione e la Banca non può pretendere somme ulteriori.

Nel caso in cui siano stati stipulati contratti aventi ad oggetto eventuali servizi accessori, il recesso si estende automaticamente anche ad essi.

**Art. 5 – Recesso**

1.La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente apertura di credito, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di una giustifica causa. In ogni caso, il Cliente sarà tenuto a rimborsare l’importo utilizzato, gli interessi e ogni altra spesa o onere convenuti. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni.

 2. La Banca ha facoltà di recedere, ai sensi del primo comma, per giusta causa, a titolo meramente esemplificativo, quando il Cliente o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la Banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali.

 3. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 4 della Sezione II, analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

4. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

**Art. 6 – Recesso, compensazione e pagamento di assegni**

1. In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

2. Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dal contratto di conto corrente si intende operata al momento stesso dalla ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.

3. Le disposizioni di cui all'art. 12 della Sezione II ("Conto Corrente Bancario"), in materia di compensazione e di pagamento di assegni, si applicano anche nel caso di recesso dall'apertura di credito.

**Art. 7 – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali**

1. In presenza di un giustificato motivo (tra i quali a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, il mutamento del grado di affidabilità del Cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione) il Cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto il tasso, rispettando le prescrizioni dell’art. 118 T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e successive modificazioni. Più precisamente, la Banca invierà al Cliente, con la modalità convenuta, una “Proposta di modifica unilaterale del contratto” con preavviso minimo attualmente di due mesi.

2. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Art. 8 – Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute**

1. Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva la facoltà di esaminare la regolarità dei titoli o documenti nonché, in presenza di un giustificato motivo, di respingerli. Dell’eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Cliente.

2. Nell’ipotesi in cui la Banca receda dall’apertura di credito ai sensi di contratto ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l’esito, essa ha facoltà di richiedere l’integrale pagamento dell’ammontare utilizzato, comprensivo dell’importo di detti titoli o documenti.

\*\*\*

**Il Cliente attesta di aver ricevuto il documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” di cui in premessa in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data Firma

Firma

 Timbro e firma della Banca

Dichiaro / Dichiariamo di essere in possesso di un esemplare del presente contratto, nonché del documento “Condizioni economiche” che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Firma

Firma

Dichiaro / Dichiariamo altresì di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2, c.c. e dell’art. 118 d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario) le seguenti clausole:

**Sezione I – Condizioni Generali**

Art. 2 – Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Art. 7 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente

**Sezione II – Condizioni Particolari**

Art. 2 – Conteggio e regolamento degli interessi, commissioni e spese – Autorizzazione all’addebito in conto

Art. 5 – Recesso dal contratto

Art. 6 – Recesso, compensazione e pagamento di assegni

Art. 7 – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Firma

Firma